

Cari Colleghi,

Vi allego un Vademecum per il libero professionista pensando di fare cosa gradita, per quanto sono sicuro che quello che c'è da fare in questi tristi giorni, ormai lo sappiamo tutti.

Siamo tutti quanti coinvolti in questa emergenza mondiale che ci priva soprattutto della nostra libertà, ma ancor di più della possibilità di svolgere il nostro lavoro, spesso unica fonte di sostentamento per le nostre famiglie, proprio adesso che con tante difficoltà e molto lentamente si cercava di uscire fuori da una decennale crisi che ha distrutto l'economia del nostro Paese e del Sud in modo particolare.

So bene che in un momento come questo vorreste avere altre notizie, altre certezze, e io stesso in questi giorni mantengo un costante contatto e confronto con tanti colleghi Presidenti e col CNI per costruire insieme le iniziative più opportune che consentano ai nostri Iscritti di superare questa fase di emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi per diverse settimane. Ovviamente vi terrò aggiornati sulle iniziative poste in essere, con la speranza che non siano solo elemosine.

Oggi non posso che augurare a tutti voi di accontentarsi dei piaceri che ci può dare il calore della famiglia, la compagnia dei figli, che per il nostro vivere quotidiano abbiamo spesso trascurato. Guardiamo sempre il bicchiere mezzo pieno e sono sicuro che alla fine di questa emergenza torneremo alla quotidianità ancora più forti.

Un saluto a tutti voi

Trapani, 15/03/2020

IL PRESIDENTE

Ing. Giovanni Indelicato



VADEMECUM PER IL LIBERO PROFESSIONISTA EMERGENZA COVID-19

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

I DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 4 marzo 2020 e dell'8 marzo 2020 nonché dell'11 marzo 2020, considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Nel rispetto delle normative approvate a livello di governo centrale e alle prescrizioni sanitarie fornite dall'OMS e dal Ministero della Salute La Rete delle Professioni Tecniche di Rimini desidera sottolineare alcune buone pratiche per affrontare le prossime settimane.

La ratio è quella di contenere al massimo le attività per limitare la circolazione di persone e quindi anche le capacità di contagio.

Tutto il personale, o coloro che possono lavorare da remoto, devono poter restare a casa.

GESTIONE DELLO STUDIO

1. stai a casa, e se proprio non puoi stare a casa, vai in ufficio con un mezzo proprio e solo;
2. se hai soci, collaboratori stabili, praticanti o dipendenti lavora organizzando lo studio in smart working e incontratevi esclusivamente in video conferenza;
3. si consiglia la chiusura dello studio al pubblico;
4. non invitare clienti presso il tuo studio;
5. rinvia i sopralluoghi che comportano la presenza di altre persone durante lo stesso e durante il tragitto;
6. evita gli uffici pubblici e verifica se hanno attivato sistemi di protocollazione mezzo piattaforma o PEC;
7. posticipa i sopralluoghi a meno che non sei sicuro di poter rispettare le precauzioni anti-contagio;
8. nei tuoi spostamenti viaggia da solo;
9. evita i contatti non necessari;

GESTIONE PRATICANTI/COLLABORATORI

10. lascia a casa il praticante e i collaboratori di studio, organizza la loro attività in smart working o comunque affidandogli degli obiettivi di formazione professionale che possono svolgere dalla propria dimora;
11. l'attività, organizzata come sopra, non comporta l'interruzione del periodo di praticantato;

SE RICOPRI IL RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA

12. chiedi alle imprese esecutrici quali accorgimenti ORGANIZZATIVI hanno adottato in relazione al rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute, dei DPCM e del D.Lgs 81/08, in particolare l'allegato XIII, e quale PROTOCOLLO DI SICUREZZA anti-contagio hanno assunto sia per l'inizio dei lavori che per il prosieguo;
13. Il documento deve essere sottoscritto dal Datore di Lavoro di concerto con il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori e sostanzialmente deve riguardare:
 - gestione degli spogliatoi in merito alla necessità del mantenimento della distanza di sicurezza;
 - gestione dei servizi igienici e lavabi con particolare riferimento alla disponibilità di acqua corrente per il lavaggio delle mani o di sistemi alternativi atti a garantire i requisiti d'igiene personale;
 - gestione della refezione in merito alla necessità del mantenimento della distanza di sicurezza;
 - obbligatorietà dell'utilizzo dei DPI per le lavorazioni in cui NON è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro:
 - ✓ mascherine per le vie respiratorie (FFP2) – da indossare con mani pulite e sostituire dopo ogni utilizzo e comunque con le modalità prescritte dal fabbricante riportate sulle note d'uso;
 - ✓ guanti in lattice monouso da utilizzare anche sotto eventuali guanti di lavoro
 - divieto di assembramenti;
14. per cantieri e imprese che garantiscono quanto sopra, VALUTA E COORDINA LE INTERFERENZE tra le eventuali imprese presenti prescrivendo lo sfasamento temporale e/o spaziale delle lavorazioni al fine di rispettare le misure anti-contagio.

15. PRESCRIVI, se necessario, lo sfasamento spaziale e/o temporale delle lavorazioni, per il prosieguo o inizio dei lavori, sulla base di quanto previsto nel PSC aggiornando, di conseguenza, il cronoprogramma lavori come previsto nell'allegato XV punto 2.3.3;
16. valuta se lo sfasamento temporale e spaziale ha generato maggiori oneri della sicurezza e provvedi ad aggiornare il computo dedicato;
17. condividi TUTTO con il Committente, il Direttore Lavori e i Datori di Lavoro di tutte le imprese a mezzo video conferenze, mail e PEC;
18. vigila sul rispetto delle misure indicate e adottate dalle imprese mediante sopralluoghi che devono essere svolti con le note precauzioni anti-contagio;
19. se non riscontri il rispetto delle condizioni minime necessarie coinvolgi il Committente, il Direttore Lavori e i Datori di Lavoro di tutte le imprese a mezzo video conferenze, mail e PEC;

SE RICOPRI IL RUOLO DI DIRETTORE DEI LAVORI

20. invita le imprese, laddove non lo avesse già fatto il Coordinatore della Sicurezza, a specificare quali modelli organizzativi e protocolli hanno assunto per il prosieguo o inizio delle attività;
21. recepisci, di concerto con il CSE e il Committente, l'esito di quanto sopra ed emetti i necessari Ordini di Servizio motivando le scelte discendenti dal nuovo modello organizzativo;
22. trattandosi di aspetti riguardanti la tutela della salute pubblica, e non già riferiti al solo cantiere, vigila sul rispetto delle misure indicate e adottate dalle imprese mediante sopralluoghi che devono essere svolti con le note precauzioni anti-contagio;
23. se riscontri il venir meno delle condizioni di sicurezza e dell'adozione del modello organizzativo previsto dalle imprese sospendi le lavorazioni ed emetti i necessari Ordini di Servizio motivati;

NORME DPCM 8-03-2020 ALLEGATO 1

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;

Va considerato infine che la Dichiarazione dello Stato di Emergenza emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 31/01/2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus ha durata di mesi 6.

IN CASO DI SINTOMI SOSPETTI DI CONTAGIO DA COVID-19

1. Non recarsi nell'Ambulatorio del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera scelta, ma contattarli telefonicamente;
2. non recarsi al Pronto Soccorso;
3. non recarsi presso gli sportelli o i servizi dell'ASP e privilegiare il contatto telefonico;
4. sono a disposizione i seguenti numeri telefonici:
 - a. 118
 - b. 112
 - c. 1500 Ministero della Salute
 - d. Numero Verde Servizio Sanitario Regionale 800458787

I SUGGERIMENTI DI CUI SOPRA POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE IN FUNZIONE DELL'EVOLVERSI DELL'EMERGENZA SUCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 15/03/2020.

In allegato:

- ORDINANZA D'URGENZA PRESIDENTE REGIONE SICILIA N.5 13-03-2020
- D.P.C.M. 08-03-2020 e 11-03-2020;
- AVVISO PROTEZIONE CIVILE "EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19";
- Modelli Autodichiarazione per spostamenti e Dichiarazione non obbligo di quarantena.

Trapani, 15/03/2020

IL PRESIDENTE

Ing. Giovanni Indelicato





Regione Siciliana
Il Presidente

Ordinanza contingibile e urgente n.5 del 13.3.2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

- Visto** l'art.32 della Costituzione;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art.32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;
- Visto** l'art.107 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;
- Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e, in particolare, l'articolo 3;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,*

applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, sull'intero territorio nazionale;*”
- Viste** le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020 e nn°3 e 4 del 08.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- Ritenuto** necessario adottare, sull'intero territorio regionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Ritenuto** di procedere con la massima urgenza all'esecuzione di tutte le misure adottate per favorire l'igiene, la salubrità e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per i servizi di pubblica utilità;
- Considerata** l'indifferibilità, laddove ciò non comporti nocumento alcuno ai cittadini, ai dipendenti e all'efficacia dell'azione amministrativa, di intraprendere azioni di rafforzamento e implementazione del ricorso al lavoro agile previo confronto con le Organizzazioni sindacali del settore per la definizione di criteri minimi, seppure nell'ambito del presente regime derogatorio, afferenti all'applicazione del dettato normativo ex Capo II della Legge 22 maggio 2017, n.81, con particolare riferimento:
- a) all'utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa di proprietà del dipendente o, qualora disponibili, di quelli che fornirà l'Amministrazione;
 - b) alla durata dell'accordo da stipulare tra le parti;
 - c) all'esercizio del potere di controllo dell'Amministrazione sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni;
 - d) alle garanzie inerenti rischi generali e i rischi specifici connessi alla salute e alla sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile;
 - e) alla tutela da assicurare contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali;
- Considerato** che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;
- Ritenuto** di dovere recepire e attuare le disposizioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020

ORDINA

Articolo 1

(Recepimento del [Decreto](#) del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio regionale si applicano le misure previste dal [Decreto](#) del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Articolo 2

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio regionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate sull'intero territorio regionale le seguenti misure disposte con il [Decreto](#) del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020:

1. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
2. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
3. sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020;
4. restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
5. in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
 - a. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - b. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - c. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - d. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - e. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
6. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
7. in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 5 e 6 si favoriscano, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;

8. è interdetto l'accesso al pubblico alle aree cimiteriali, restando lo stesso consentito al personale addetto e alle imprese esercenti servizi funebri;
9. al fine di evitare il sovraffollamento le banche e gli uffici postali devono privilegiare l'attività degli sportelli automatici e, a tal fine, devono assicurare la disponibilità dei prelievi alla luce delle sopravvenute esigenze, provvedendo alla quotidiana sanificazione;
10. gli esercenti servizi di somministrazione di alimenti e bibite a mezzo di distributori automatici e di distribuzione di carburanti e gas per autotrazione con servizio self service provvedono alla quotidiana sanificazione delle apparecchiature per il pagamento e l'erogazione;
11. per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Articolo 3

(Coordinamento attività con gli Enti Locali)

1. L'art.35 del D.L. n.9/2020 vieta l'adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in parola con misure in contrasto con quelle statali e quelle regionali di recepimento. Pertanto, gli Enti locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi previamente con il Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26 febbraio 2020. Tale azione di raccordo può avvenire tramite l'ANCI-Sicilia ovvero tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile.

Articolo 4

(Misure da applicare ai servizi di trasporto sull'intero territorio regionale)

1. Gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linee extraurbane su gomma assicurano i servizi di trasporto unicamente nelle fasce orarie 5.30/9.00 - 13.30/16.00 con una coppia di corse e con mezzi quantitativamente adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità di tutta l'utenza ed a garantire la distanza di sicurezza interpersonale dei passeggeri di almeno un metro.
E' obbligo delle imprese garantire con le stesse modalità una terza fascia oraria 17.00/19.00 in relazione alle esigenze della utenza lavorativa.
2. Gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale urbano garantiscono i servizi essenziali limitatamente alla fascia oraria 6.00/21.00.
Gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi-traghetto con le isole minori della Regione si atterranno allo svolgimento dei servizi secondo l'articolazione indicata nell'**allegato 1** alla presente ordinanza.
Sono sospesi i servizi integrativi regionali di collegamento con le isole minori a mezzo unità veloci, ad eccezione della tratta Marsala-Favignana, in entrambe le direzioni, che è effettuata come indicato nell'allegato 1.
3. Gli esercenti servizi di trasporto marittimo per il collegamento con le isole minori sono tenuti ad acquisire all'atto dell'emissione del biglietto di passaggio, ovvero di titolo di viaggio equipollente, l'autocertificazione da rendere per gli spostamenti delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art.1, comma 1, del DPCM dell'8 marzo 2020 e dell'articolo 1, comma 1, del DPCM del 9 marzo 2020.
4. Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera territorialmente competenti sono tenuti ad estendere agli aeroporti di Lampedusa e di Pantelleria i controlli in atto svolti presso gli altri aeroporti del territorio regionale.
5. Per favorire la regolare prosecuzione dei servizi di traghettamento dello Stretto di Messina per l'approvvigionamento di beni, con particolare riguardo a quelli considerati di prima necessità, e la mobilità in sicurezza delle persone nei casi consentiti, le Società esercenti servizi di navigazione adottano il "*Protocollo per la messa in sicurezza della continuità del traghettamento dello Stretto di Messina*" (**allegato 2**).
6. E' fatto obbligo di effettuare la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutti mezzi del trasporto pubblico locale via terra, urbano ed extraurbano, e via mare.

7. Il Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute, anche attraverso le Aziende sanitarie competenti per territorio, provvede ad istituire presidi sanitari dedicati presso i porti di Palermo, Messina, Milazzo, Trapani e Porto Empedocle, per il controllo dei passeggeri diretti o provenienti dalle isole minori.

Articolo 5

(Ingresso di persone fisiche nel territorio regionale)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 dell'Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell'8 marzo 2020 e dall'articolo 2 dell'Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell'8 marzo 2020, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza e di registrarsi presso il sito web www.siciliacoronavirus.it. Nel caso in cui l'appartamento non goda di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi debbono sottostare, con le medesime modalità, all'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.
2. I soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell'11 marzo 2020, devono adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale.
3. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, non si applica, come previsto dall'art.7 del decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

Articolo 6

(Ulteriori norme per le attività commerciali da osservare nel territorio regionale)

1. Per garantire prioritariamente la distribuzione della filiera sanitaria e di quella agro-alimentare le imprese della grande distribuzione predispongono nelle aree di stoccaggio servizi igienici, anche amovibili, per assistere gli autotrasportatori.
2. L'ingresso ai mercati ittici e ortofrutticoli è limitato ai soli operatori commerciali dei rispettivi settori.
3. I Sindaci, verificate le condizioni di accessibilità e la possibilità di osservanza di tutte le misure precauzionali vigenti in materia di condizioni igienico-sanitarie, dispongono in ordine alla prosecuzione delle attività alimentari esercitate all'aperto con particolare riferimento ai mercati rionali.

Articolo 7

(Misure atte a prevenire fenomeni di allarme sociale)

1. Per contrastare fenomeni di possibile allarme sociale determinati dall'acquisto di ingiustificate quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici, i responsabili dei relativi esercizi commerciali sono tenuti a vigilare su episodi di accaparramento dei suddetti prodotti.

Articolo 8

(Norme riguardanti il personale in servizio presso tutti gli uffici dell'Amministrazione regionale, degli enti sottoposti a vigilanza e controllo dell'Amministrazione regionale e delle società a controllo pubblico)

1. Al fine di salvaguardare la salute del personale in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, tenuto conto delle esigenze relative alla necessità di garantire l'efficienza dell'azione amministrativa nell'attuale fase emergenziale e degli adempimenti connessi a inderogabili future scadenze, e di assicurare il mantenimento di adeguate condizioni igienico sanitarie dei locali, si rende necessario adottare le seguenti misure:
 - a) applicare la modalità di "lavoro agile" e dare attuazione alle "disposizioni per il personale dipendente" secondo le direttive impartite dall'Assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica recanti rispettivamente protocollo n. 27519 del 9 marzo 2020 e n. 29231 del 12 marzo 2020, di cui agli **allegati n. 4 e 5** alla presente ordinanza;
 - b) per contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali, i Dirigenti Generali e i Responsabili di tutti gli Uffici dell'Amministrazione regionale adottano piani per la fruizione delle ferie residue dell'anno precedente del rispettivo personale, da predisporre contemperando eventuali comprovate esigenze connesse alla necessità di garantire il corretto adempimento degli obblighi in capo agli Uffici;
 - c) disporre, con tempestività, la pulizia e disinfezione straordinaria dei locali sede di tutti gli Uffici. La pulizia straordinaria e accurata, con acqua e detergente, seguita dall'applicazione di disinfettanti quali ipoclorito di sodio, deve interessare, particolarmente, tutte le superfici di possibile contatto, le maniglie delle porte, delle finestre, i rubinetti, i corrimano e i pulsanti di scarico dei servizi igienici;
 - d) installare dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani nei locali di accesso e nei corridoi;
 - e) sospendere gli accessi dell'utenza con la quale si mantiene la doverosa comunicazione a mezzo dei recapiti telefonici del personale e dei rispettivi indirizzi di posta elettronica da pubblicare, qualora non ancora provveduto, nei siti istituzionali degli uffici;
 - f) procedere alla frequente aerazione dei locali e mantenere la distanza minima raccomandata di un metro lineare tra i presenti nonché il rispetto delle norme comportamentali intese a evitare qualsiasi tipo di contatto fisico;
 - g) attenersi rigorosamente alle norme precauzionali di tipo igienico-sanitario di cui all'**allegato 3** alla presente ordinanza.

Articolo 9

(Norme riguardanti il personale in servizio presso gli Enti locali)

1. Ferma restando la puntuale applicazione da parte degli Enti Locali delle disposizioni contenute nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", potranno essere adottate dai competenti organi ulteriori misure analoghe a quelle di cui all'articolo precedente articolo 8.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione Siciliana. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, all'ANCI e ai Comuni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il Presidente
Musumeci



Documento
firmato da:
SEBASTIANO
MUSUMECI
13.03.2020 21:
14:24 UTC

ALLEGATO 1

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A MEZZO NAVI TRAGHETTO per collegamenti con isole minori regionali

UNITÀ DI RETE ISOLE EOLIE

Servizi essenziali Siremar

Linea C/1 Milazzo Napoli: SOSPESA

Linea Interisole C/2: partenza delle ore 09.00 da Milazzo SOSPESA

Linea C/6 Lipari Vulcano Milazzo e VV: limitatamente a Partenza da Lipari ore 06.30 per Vulcano Milazzo e ripartenza da Milazzo alle ore 17.15

Linea C/3 C/4: in esercizio regolare come in atto direttrice Milazzo Isole Eolie (capolinea Alicudi e Stromboli)

Linee Integrative regionali

Linea Regionale Milazzo Eolie e VV: partenza ore 06.30 trasporto carburante e mezzi commerciali, nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì come da itinerari orari in atto;

Linea serale con partenza da Milazzo ore 21.00 SOSPESA

UNITÀ DI RETE USTICA

Servizi essenziali Siremar

Linea D1: come da itinerari orari, tranne la domenica

Linea Integrativa regionale

SOSPESA

UNITÀ DI RETE ISOLE EGADI

Servizi essenziali Siremar

Linea D2/D3: due partenze giornaliere (rispettivamente in fascia mattutina, con estensione a Marettimo, e pomeridiana limitatamente a Favignana e Levanzo)

Linea Integrativa regionale

Marsala-Favignana partenza ore 07.10 – arrivo ore 07.40

Favignana-Marsala partenza 07.50- arrivo ore 08.20

Marsala-Favignana partenza 17.25- arrivo ore 17.55

Favignana-Marsala partenza 18.00- arrivo ore 18.30

UNITÀ DI RETE PANTELLERIA

Servizi essenziali Siremar

Linea D4: come da itinerario e orario in atto, limitatamente a uno/max due giorni a settimana per trasporto infiammabili, secondo esigenze di approvvigionamento.

Linea Integrativa regionale

SOSPESA

UNITÀ DI RETE ISOLE PELAGIE

Servizi essenziali Siremar

Linea D5 SOSPESA

Linea Integrativa regionale

servizio da espletarsi sei giorni a settimana, comprensivo del trasporto esclusivo di merci pericolose, con partenza da Porto Empedocle alle ore 23:00 e doppio scalo a Linosa (andata e ritorno).

ALLEGATO 2



PROTOCOLLO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA CONTINUITÀ DEL TRAGHETTAMENTO DELLO STRETTO DI MESSINA

Alla luce dell'attuale emergenza sanitaria nazionale, conseguente alla diffusione e contagio del COVID-19, e nel pieno rispetto di quanto previsto dal DPCM del 09 marzo 2020, le società armatrici (Caronte & Tourist, Blufferies, Meridiano Lines) operanti nell'ambito del traghettamento sullo Stretto di Messina, al fine di poter garantire il regolare svolgimento dell'essenziale collegamento marittimo anche in ipotesi di peggioramento del quadro infettivo, hanno stilato congiuntamente la seguente proposta di protocollo di sicurezza.

Per poter salvaguardare i collegamenti tra la Sicilia e il continente e, di conseguenza, per non rischiare di compromettere gli approvvigionamenti da/verso la Sicilia di beni di qualsivoglia natura, con particolare attenzione nei confronti dei prodotti di prima necessità e della mobilità delle persone, le Società di navigazione propongono di attuare un piano di emergenza che possa tutelare opportunamente sia la salute di tutti i passeggeri in transito, sia quella dei propri equipaggi che, per definizione, rappresentano un elemento imprescindibile ai fini dell'erogazione del servizio.

Per ottenere ciò occorre minimizzare i contatti tra i passeggeri tra loro e con l'equipaggio e il personale di terra, garantendo altresì il mantenimento tra passeggeri delle distanze suggerite.

Per far ciò, sarà necessario:

- 1) Minimizzare il tempo del traghettamento per ridurre i rischi di contatto e di contagio.
- 2) NON far scendere i passeggeri dai propri mezzi durante la navigazione
- 3) Dotare il personale di terra di idonei DPI (procedura già attuata o in corso di attuazione)
- 4) Distanziare adeguatamente le persone in fila in biglietteria, invitandole ad avvalersi di casse automatiche o degli altri sistemi di pagamento disponibili (misura già attuata).

La normativa vigente vieta in modo tassativo la permanenza a bordo dei veicoli di guidatori e passeggeri solo nel caso di navi di tipo chiuso, che pertanto non potranno essere utilizzate se non in casi eccezionali.

In tal senso, si riportano di seguito le misure di sicurezza ritenute necessarie per minimizzare i rischi di contagio e garantire il corretto distanziamento tra le persone presenti a bordo delle navi:

1. In virtù delle suddette premesse, è innanzitutto da considerarsi indispensabile vietare ai passeggeri che viaggiano con un veicolo al seguito di scendere dall'abitacolo per recarsi nei saloni pubblici di bordo.

Caronte & Tourist S.p.A.
Sede sociale: 98121 Messina - Viale della Libertà, 34 - REA 187707 - P.IVA e Cod. Fisc. 00288990807 - PEC: carontetourist@pec.it

Blufferies S.r.l.
Sede legale: 98122 Messina - Via Calabria, 1 - REA 214574 - P.IVA e Cod. Fisc. 03122340833 - PEC: blufferies@legalmail.it

Meridiano Lines S.r.l.
Sede legale: 20123 Milano - via Molino delle Armi, 11 - REA 1917305 - P.IVA e Cod. Fisc. 02143790802 - PEC: meridianolines@pec.it



A tal fine, è fondamentale che questi passeggeri restino all'interno del veicolo per l'intera durata del viaggio, al fine di garantire l'impossibilità di contatto con le altre persone presenti a bordo, compreso in primis l'equipaggio.

La sola deroga a tale limitazione sarà prevista per l'utilizzo dei servizi igienici che, comunque, dovrà essere garantito, previa gestione cadenzata dei flussi in ingresso e uscita, al fine di evitare fenomeni di aggregazione seppur solo temporanea e/o involontaria.

I passeggeri pedonali, e cioè coloro che non avranno al proprio seguito alcun veicolo, potranno invece accomodarsi nei saloni di bordo nel rispetto delle distanze minime da mantenere come previsto dalle norme straordinarie di sicurezza in vigore.

- Al fine di applicare la misura precauzionale appena descritta, in accordo con le Autorità Marittime e nel rispetto della sicurezza della navigazione dei passeggeri, è necessario garantire il servizio di traghettamento sullo Stretto di Messina durante l'intero periodo oggetto di restrizioni governative tramite l'utilizzo esclusivo di navi RO-RO pax bidirezionali "aperte"; unica tipologia di naviglio in grado di consentire ai passeggeri di permanere per l'intera durata del viaggio a bordo dei propri veicoli.
- Per minimizzare i tempi del traghettamento e poter utilizzare unicamente navi aperte (aventi una minore capacità di carico di quelle chiuse) si ritiene, altresì, indispensabile concentrare il traffico diretto a Caronte & Tourist presso lo scalo di Messina "Rada San Francesco" e il traffico di Blufferries presso lo scalo di Messina "Stazione Marittima", poiché trattasi di itinerari notevolmente più brevi (durata 20') rispetto al collegamento tra Villa San Giovanni e il porto di Tremestieri (durata 50') che non è idoneo per lo svolgimento di un servizio con carattere d'emergenza e con una sensibile limitazione dell'utilizzo dei locali pubblici di bordo come descritto nel precedente punto 1. Solo il vettore Meridiano lines, imbasato su Reggio Calabria, continuerà ad operare da Tremestieri in quanto le distanze tra Reggio Calabria e Tremestieri è inferiore a quella con porto storico di Messina.
- A completamento del quadro ipotizzato, è conseguenziale la chiusura dei servizi di bordo non essenziali (bar, esercizi commerciali, etc....) per evitare il generarsi di fenomeni di aggregazione dei passeggeri, fermo restando l'utilizzo dei soli servizi igienici secondo le dinamiche già specificate precedentemente.
- Nei saloni delle navi, opportunamente distanziati, saranno accolti unicamente i passeggeri NON muniti di veicoli al seguito.
- Nell'ottica della massima tutela possibile della salute dei lavoratori marittimi, si ritiene inoltre necessaria anche una riduzione del numero di equipaggi contemporaneamente impiegati a bordo delle unità navali, in modo da poterne tutelarne ciclicamente una parte, di modo che possano rappresentare una risorsa in grado di supplire eventuali turnazioni imposte per ragioni di quarantena.

Caronte & Tourist S.p.A.
Sede sociale: 98121 Messina - Viale della Libertà, 34 - REA 187707 - P.IVA e Cod. Fisc. 00288990807 - PEC: carontetourist@pec.it

Blufferries S.r.l.
Sede legale: 98122 Messina - Via Calabria, 1 - REA 214574 - P.IVA e Cod. Fisc. 03122340833 - PEC: blufferries@legalmail.it

Meridiano Lines S.r.l.
Sede legale: 20123 Milano - via Molino delle Armi, 11 - REA 1917305 - P.IVA e Cod. Fisc. 02143790802 - PEC: meridianolines@pec.it



E' infatti già prassi che, in caso di positività di un singolo marittimo, venga messo in quarantena l'intero equipaggio, rendendone necessaria la sostituzione.

7. Le società armatrici si rendono inoltre disponibili ad accogliere l'impiego di personale sanitario pubblico, al fine di poter effettuare la misurazione della temperatura dei passeggeri direttamente a bordo dei veicoli parcheggiati sul ponte delle navi "aperte".
8. Si faciliterà l'installazione presso gli approdi, oltre a quelle già in essere, di eventuali infrastrutture delle Protezione Civile e di altre FF.OO. cui verrà fornito il necessario supporto logistico e materiale.

Le società armatrici stanno adeguando i piani di sicurezza delle flotte per consentire ai passeggeri di restare a bordo dei propri mezzi durante la navigazione, con l'adozione di distanze di sicurezza maggiori di quelle attualmente applicate.

Premesse le procedure straordinarie sopra ipotizzate, è necessario unicamente adeguare l'ordinanza dell'Autorità Marittima relativa alla permanenza a bordo delle auto e l'ordinanza comunale che regola il passaggio dei mezzi pesanti attraverso la Citta di Messina.

Considerata la chiusura degli uffici pubblici, delle scuole e di tutti i luoghi/esercizi di aggregazione pubblici e privati, e preso atto di un'inevitabile e rilevante diminuzione del traffico commerciale in transito tra le due sponde dello Stretto di Messina, gli impatti negativi generati dalla modifica dell'assetto del traghettamento dovrebbero essere marginali e comunque inferiori ai benefici ottenuti.

Caronte & Tourist Spa
L'Amministratore Delegato
Dott. Lorenzo Matalena

Amministratore Delegato
Giuseppe Sciurba

Firmato digitalmente da: SCIUME' GIUSEPPE
Luogo: Messina
Data: 11/03/2020 11:36:49

Caronte & Tourist S.p.A.
Sede sociale: 98121 Messina - Viale della Libertà, 34 - REA 187707 - P.IVA e Cod. Fisc. 00288990807 - PEC: carontetourist@pec.it

Bluferries S.r.l.
Sede legale: 98122 Messina - Via Calabria, 1 - REA 214574 - P.IVA e Cod. Fisc. 03122340833 - PEC: bluferries@legalmail.it

Meridiano Lines S.r.l.
Sede legale: 20123 Milano - via Molino delle Armi, 11 - REA 1917305 - P.IVA e Cod. Fisc. 02143790802 - PEC: meridianolines@pec.it

ALLEGATO 3

Norme precauzionali di tipo igienico-sanitario per contrastare la diffusione del COVID-19

- Lava spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica;
- non toccare occhi, naso e bocca con le mani;
- evita il contatto ravvicinato con tutte le persone, strette di mano e abbracci, attenendoti al mantenimento della distanza minima di 1 metro lineare;
- starnutisci in un fazzoletto monouso evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- copri la bocca quando tossisci altrimenti usa la piega del gomito;
- evita l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- pulisci accuratamente e frequentemente il tuo telefono.



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
L'ASSESSORE

Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO
telefono 091.7072824- 091.7073230

Prot. n. 27519

Palermo, 9 MARZO 2020

OGGETTO: Direttiva recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso l'adozione di modalità di lavoro agile (*smart working*) – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, art. 2 lett. r) – Prime istruzioni.

Ai Dipartimenti Regionali, agli Uffici
equiparati e Uffici speciali

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Presidente della Regione e degli
Assessori regionali

e p. c.

All'On.le Presidente della Regione

Agli Assessori regionali

All'Aran -Sicilia

Al C.U.G

Alle Organizzazioni Sindacali

Con riferimento all'oggetto si forniscono i seguenti riferimenti utili a titolo informativo e per ogni iniziativa che i dirigenti preposti agli uffici in indirizzo, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, potranno adottare quali misure per concorrere al contenimento del rischio di contagio da COVID-19.

PREMESSA

La legge 7 agosto 2015, n. 124 ha previsto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, in via sperimentale, di adottare misure organizzative per l'attuazione di nuove modalità spazio temporali di svolgimento dell'attività lavorativa.

La direttiva n.3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione della richiamata l. n. 124/2015, ha dettato linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e del lavoro.

Dopo i cennati interventi che hanno introdotto un primo periodo sperimentale, la legge n.81 del 22 maggio 2017 ha regolato la materia fornendo una definizione di lavoro agile improntata su flessibilità organizzativa, volontarietà delle parti e adozione di strumentazione tecnologica.

Il lavoro agile o smart working è definito quale “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.” (Art 18, Legge 22 maggio 2017, n. 81).

Tra le norme della legge di bilancio 2019 vi è anche una disposizione in materia di lavoro agile (comma 486 del suo articolo unico) che prevede il riconoscimento di priorità a favore di alcune categorie di lavoratori (lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, lavoratori con figli in condizioni di disabilità).

Tra le misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si segnalano il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 e, da ultimo, il DPCM 8 marzo 2020.

Tali ultime disposizioni prevedono la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

Infine si cita e si fa rinvio alla circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 e la circolare dell’INAIL n. 48 del 2 novembre 2017.

Al quadro delle disposizioni sopra richiamate si aggiunge la disciplina, per quanto riguarda l’Amministrazione di questa Regione, contenuta nel CCRL del comparto non dirigenziale 2016/2018 all’art. 35 “Disciplina del lavoro agile”.

DISPOSIZIONI

In via eccezionale e provvisoria, in concomitanza con il perdurare dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 e per contribuire al suo contenimento, i dipendenti della Regione Siciliana possono essere autorizzati a svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità “agile”, anche in assenza degli accordi individuali previsti dagli articoli 18 e seguenti della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Il ricorso alle modalità di “lavoro agile” è possibile qualora sussistano le condizioni di cui al richiamato articolo 35 del CCRL del comparto non dirigenziale che per comodità di lettura di seguito si riportano:

- è possibile delocalizzare le attività di lavoro senza che sia necessaria la costante presenza fisica del dipendente nella sede di lavoro;
- è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;

- il dipendente gode di autonomia lavorativa e ha la possibilità di organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa;
- è possibile monitorare e valutare i risultati conseguiti.

In considerazione della particolare contingenza e delle speciali disposizioni varate a livello nazionale, la modalità "smart working" può essere utilizzata, ricorrendo le predette condizioni, senza distinzione di categoria di inquadramento o di tipologia di rapporto di lavoro.

E' opportuno, dunque, che il ricorso al lavoro agile sia preceduto da una fase istruttoria all'interno dei singoli Dipartimenti per individuare le attività o segmenti di attività che possono essere svolte in modalità agile.

Per quanto sopra i Dirigenti in indirizzo, previo coordinamento con i dirigenti degli uffici in cui si articolano le singole strutture, possono nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, individuare le tipologie di attività ritenute delocalizzabili, in tutto o in parte, fuori dalla sede di lavoro, senza detrimento per la prestazione medesima o l'attività della struttura dirigenziale.

La possibilità di delocalizzare un'attività o fasi di essa dipende sia da caratteristiche intrinseche all'attività medesima (quali a titolo meramente esemplificativo le attività di studio, ricerca, stesura di provvedimenti, atti o documenti) sia da condizioni specifiche in cui opera la struttura di riferimento (disponibilità idonea strumentazione informatica per esempio per la gestione di applicazioni e conseguenti elaborazioni in remoto).

Tuttavia, considerata l'urgenza contingente connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'istruttoria di cui sopra può precedere la concessione delle *singole* autorizzazioni.

La prestazione lavorativa può essere svolta dalla residenza o da altro domicilio del dipendente, previa condivisione con la struttura di appartenenza.

La prestazione di lavoro svolta dal dipendente in autonomia è sottoposta a monitoraggio e valutazione da parte del Dirigente della struttura di appartenenza. L'attuazione di questa condizione è strettamente connessa alla puntuale individuazione della attività delocalizzata.

L'accesso al rapporto di lavoro in modalità di smart working è disposto su base volontaria mediante compilazione e presentazione di apposita istanza (di cui all'allegata modulistica) da inviare al Dirigente Generale del relativo Dipartimento o Ufficio per il tramite del Dirigente della struttura di appartenenza al corrispondente indirizzo di posta elettronica.

Il provvedimento di ammissione alla modalità di lavoro *smart working* è disposto dal Dirigente Generale (o dirigente dell' Ufficio equiparato o speciale) ovvero da un suo delegato.

Le autorizzazioni concesse devono essere trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata :
dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it.

I dipendenti sono tutti potenzialmente destinatari della possibilità di accesso al rapporto di lavoro in modalità di *smart working* su base volontaria.

I Dirigenti, laddove si renda compatibile con la funzionalità dell'attività, privilegiano i dipendenti rientranti nelle seguenti categorie:

a) affetti da patologie tali da esporli ad un maggiore rischio di contagio (trapiantati, immunodepressi, etc.);

- b) lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- d) dipendenti sui quali grava la cura dei figli minori, anche in conseguenza della sospensione o contrazione dei servizi degli asili nido, della scuola per l'infanzia e della scuola primaria di primo grado.

In caso di manifestazioni di disponibilità presentate da lavoratori rientranti entrambi in una delle suddette categorie, sarà preferito il dipendente con maggiore anzianità anagrafica.

Il dipendente interessato dovrà presentare apposita istanza corredata dalla proposta di attività da svolgere con le modalità di lavoro agile utilizzando la modulistica allegata ed indicare l'indirizzo completo del luogo in cui intende prestare l'attività di lavoro e un recapito telefonico fisso o mobile. La proposta può essere rimodulata in sede di autorizzazione alla prestazione in modalità *smart working*.

Il dipendente si impegna ad essere reperibile nella fascia oraria concordata con l'Amministrazione, che comunque non può eccedere l'ordinaria prestazione giornaliera, e a comunicare immediatamente al proprio ufficio le ragioni, motivate e documentate, che lo costringono ad allontanarsi dalla sede individuata durante la suddetta fascia oraria.

Dalla prestazione in modalità *smart working* non derivano incrementi retributivi.

Sono escluse prestazioni eccedenti l'orario ordinario che determinino incrementi retributivi, brevi permessi o altri istituti che comportino la diminuzione dell'orario giornaliero di lavoro. Non è configurabile la corresponsione di buoni pasto.

Il dipendente svolge la prestazione lavorativa avvalendosi degli strumenti di dotazione informatica già in suo possesso o forniti dalla Amministrazione.

Le spese connesse all'uso di tali dotazione (consumi elettrici, di connessione alla rete Internet) sono a carico del dipendente.

Le dotazioni informatiche dell'Amministrazione non devono subire alterazioni della configurazione di sistema, ivi inclusa la parte relativa alla sicurezza, ed in particolare su di queste non devono essere effettuate installazioni di software non preventivamente autorizzati.

L'autorizzazione alla prestazione in modalità *smart working* stabilisce:

- le prestazioni di lavoro e le modalità di esecuzione in *smart working*;
- la durata: giornate mensili e fasce orarie della prestazione;
- l'eventuale strumentazione tecnologica necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro;
- gli obblighi connessi all'espletamento dell'attività fuori dalla sede di lavoro;
- gli orari di reperibilità telefonica e telematica;
- i risultati attesi;
- le forme e le modalità di monitoraggio e controllo sulla prestazione e sui risultati e di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
- le modalità di recesso d'iniziativa del dipendente e di revoca da parte dell'Amministrazione.

L'autorizzazione prescrive, inoltre, che il dipendente:

- esegua la prestazione lavorativa nel pieno rispetto dei vigenti obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali;

- utilizzi le eventuali dotazioni informatiche fornite dall'Amministrazione senza alterare la configurazione del sistema o installare software in difetto di preventiva autorizzazione;
- rispetti la vigente normativa in materia di sicurezza dei dati.
- rispetti disposizioni di sicurezza sul lavoro di cui all'informativa, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, pubblicata sul sito del Dipartimento della funzione pubblica e del personale.

In vigenza dell'attuale stato di emergenza, le autorizzazioni sono concesse fino ad un massimo di 30 giorni, rinnovabile in relazione alla durata della stessa emergenza.

Ogni dipendente collabora con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa di comportamenti del dipendente incoerenti con quanto indicato nella informativa di cui sopra e comunque incompatibili con un corretto svolgimento della prestazione lavorativa.

L'assegnazione del dipendente a progetti di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro nè sul riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Ai fini del computo di anzianità di servizio, il periodo in cui la prestazione lavorativa viene resa con la modalità agile viene integralmente considerato come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi di servizio abituale.

L'Amministrazione, in presenza di giustificato motivo, può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione alla prestazione di lavoro in modalità *smart working*. In tal caso, il dipendente dovrà rendere la propria prestazione secondo l'orario ordinario presso la sede di lavoro, dal giorno successivo alla comunicazione della revoca.

Il Dirigente Generale *ad interim*
del Dipartimento della Funzione Pubblica
e del Personale

Bologna



Documento firmato da:
GIOVANNI BOLOGNA
09.03.2020 17:44:38 UTC

L'ASSESSORE
On.le Bernadette Grasso



Documento firmato
da:
BERNARDETTE
FELICE GRASSO
09.03.2020 17:11:46
UTC



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

L'ASSESSORE

Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO
telefono 091.7072824- 091.7073230

Prot. n. 29231

Palermo, 12 marzo 2020

Oggetto: Emergenza COVID-19 - Disposizioni per il personale dipendente.

Trasmissione per posta elettronica

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti preposti ai Dipartimenti regionali e Uffici equiparati, Uffici speciali, Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale

Ai Dirigenti preposti agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori

e p.c. All'On.le Presidente della Regione

Agli Assessori regionali

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha adottato la direttiva n. 2/2020 ad oggetto "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Al fine di assicurare uniformità di comportamenti all'intero territorio nazionale nello svolgimento dell'attività amministrativa e della prestazione lavorativa dei dipendenti, i dirigenti in indirizzo daranno puntuale applicazione alle indicazioni fornite con la sopra richiamata direttiva, al cui contenuto integrale si fa rinvio.

Per la tempestiva applicazione delle modalità di lavoro “agile”, quale modalità di svolgimento - nella attuale situazione di emergenza - in via ordinaria delle prestazioni lavorative secondo quanto previsto dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 all’art. 1, punto 6), i Dirigenti delle Strutture di massima dimensione e Uffici equiparati individueranno, entro 24 ore, le attività indifferibili da rendere in presenza.

I dirigenti in indirizzo, nell’ambito delle proprie competenze, assicurano, altresì, l’applicazione delle misure oggetto della predetta direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati.

Si fa richiamo, infine, alla massima attenzione e fattiva collaborazione anche per la piena attuazione di ogni altra utile misura organizzativa, ivi comprese quelle necessarie a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di cui al DPCM dell’8 marzo 2020 e il divieto di qualsiasi forma di aggregazione.

Il Dirigente Generale ad interim
del Dipartimento della Funzione pubblica
e del Personale
Bologna



Documento firmato da:
GIOVANNI BOLOGNA
12.03.2020 17:31:00 UTC

L’ASSESSORE
B. Grasso



Documento
firmato da:
BERNARDETTE
FELICE GRASSO
12.03.2020 17:
25:05 UTC



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

- 1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- 2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- 3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
- 4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- 5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- 6) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
- 7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
 - a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- 8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- 9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
- 10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

ART. 2

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 11 MAR 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Handwritten signature of Giuseppe Conte, the President of the Council of Ministers.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Handwritten signature of Roberto Speranza, the Minister of Health.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Allegato 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Allegato 2

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse



AVVISO



Regione Siciliana

EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19

SI AVVISA LA POPOLAZIONE CHE CON LE ORDINANZE NN.3 e 4 DEL 08.3.2020 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, HA EMANATO ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.

IN PARTICOLARE - AL FINE DI CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA - HA DISPOSTO CHE CHIUNQUE NEI QUATTORDICI GIORNI ANTECEDENTI LA PUBBLICAZIONE DELLE ORDINANZE NN. 3 E 4 ABBA FATTO INGRESSO IN SICILIA DOPO AVER SOGGIORNATO IN ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO O SIA TRANSITATO E ABBA SOSTATO NEI TERRITORI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DELLE PROVINCE DI MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA, RIMINI, PESARO E URBINO, VENEZIA, PADOVA, TREVISO, ASTI, ALESSANDRIA, NOVARA, VERBANIO-CUSIO-OSSOLA, VERCELLI, DEVE:

COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA:

- a) AL COMUNE PRESSO IL QUALE INTENDONO RISIEDERE O SOGGIORNARE (all'indirizzo mail istituzionale);
- b) AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA COMPETENTE PER TERRITORIO;

dp.siav@aspag.it - vittorio.spoto@aspag.it

dip.prevenzione@asp.cl.it

sorveglianza.covid19@aspct.it), direzionesanitaria@aspct.it

direzione.sanitaria@asp.enna.it, dipartimentoprevenzioneesalute@pec.asp.enna.it, direttore.dip.salute@asp.enna.it

salvatore.muscolino@asp.messina.it

dipprevenzione@asppalermo.org

francesco.blangiardi@asp.rg.it

dipartimento.prevenzionemedico@asp.sr.it

francesco.digregorio@pec.asptrapani.it, dipartimento.prevenzione@asptrapani.it

- c) AL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE OVVERO AL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA;

REGISTRARSI

PRESSO IL SITO WEB della Regione Siciliana: www.siciliacoronavirus.it scaricando il modulo e compilandolo;

OSSERVARE LA PERMANENZA DOMICILIARE CON ISOLAMENTO FIDUCIARIO

L'isolamento fiduciario comporta il mantenimento dello stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo in Sicilia con divieto di contatti sociali, il divieto di spostamento e di viaggi.

Occorre, inoltre, rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza.

LA MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA COMPORTERÀ LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE PREVISTE DALL'ART.650 DEL CODICE PENALE SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO PIÙ GRAVE.

PER ULTERIORI CHIARIMENTI È POSSIBILE CONTATTARE
IL NUMERO VERDE 800.45.87.87.

Il Dirigente generale del DRPC Sicilia

Foti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonché individuare ulteriori misure a carattere nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;

DECRETA:

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

- a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
- f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);
- n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
 - o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
 - p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
 - q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;
 - r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
 - s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 2

(Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- d) è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
- g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

- h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
- i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

- o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
- p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
- s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
- t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

- v) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

ART. 3

(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
 - a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
 - b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);
 - c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
 - d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- e) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;
- f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
- g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
- h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);
- l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
- c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
- d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

- a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

- a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- b) divieto di contatti sociali;
- c) divieto di spostamenti e viaggi;
- d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

- a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;
- b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.

ART. 4

(Monitoraggio delle misure)

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

ART. 5

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all'articolo 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.
4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma, - 8 MAR, 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giuseppe Conte', written over the printed title.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto Speranza', written over the printed title.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

**AUTO DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, num. 445**

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____, residente in _____,
via _____, identificato a mezzo _____ nr. _____ utenza telefonica

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a
pubblico ufficiale (**artt. 495 e 650 c.p.) e art. 76 del DPR 445/2000**

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere in transito da _____ proveniente da _____ e diretto a _____ ;
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui **all'art. 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, estese all'intero territorio nazionale dall'art. 1 c. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, co. 1, dello stesso DPCM 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);**
- che il viaggio è determinato da:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - situazioni di necessità;
 - motivi di salute;
 - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiaro che _____ (*LAVORO PRESSO..., STO
RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN....., DEVO EFFETTUARE UNA VISITA
MEDICA... ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC...*)

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

**AUTO DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, num. 445**

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____, residente in _____,
via _____, identificato a mezzo _____ nr. _____ utenza telefonica
_____, lavoratore presso l'impresa _____

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,
dell'art. 650 c.p., sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui **all'art. 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, estese all'intero territorio nazionale dall'art. 1 c. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, co. 1, dello stesso DPCM 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);**
- **di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all'Ordinanza n°3 e 4 del Presidente della Regione Siciliana dell'8/03/2020;**
- di non aver soggiornato o transitato nelle zone a rischio epidemiologico, c.d. zone rosse (Regione Lombardia, provincia di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli) dal 23/02/2020 (ossia 14 giorni prima dell'Ordinanza del Presidente R.S. del 08/03/2020) ad oggi, e che pertanto,
- che non sussiste l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario e che tale obbligo non sussiste neanche per i propri familiari conviventi.

-

Luogo e data

Il dichiarante